

PROVINCIA DI LUCCA



COMUNE DI PESCAGLIA

**REGOLAMENTO DEI  
CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI EDILIZI E AI MUTAMENTI  
DELLA DESTINAZIONE D'USO**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16/02/2021*

## *INDICE*

### **TITOLO I**

#### **NORME GENERALI**

Art. 1 - Ambito di applicazione.

Art. 2 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione.

Art. 3 - Date di determinazione del contributo.

Art. 4 - Calcolo dei volumi e delle superfici ai fini degli oneri di urbanizzazione

Art. 5 – Calcolo delle superfici ai fini del costo di costruzione

### **TITOLO II**

#### **APPLICAZIONE CONTRIBUTO**

Art. 6 - Opere di urbanizzazione di interventi soggetti a piani attuativi e P.O.C.

Art. 7 – Applicazione tabelle parametriche

Art. 8 – Interventi in zona P.E.E.P. e P.I.P.

Art. 9 – Fabbricati agricoli

Art. 10 - Costo di costruzione per interventi su edifici esistenti ad uso Residenziale

Art. 11 - Costo di costruzione per interventi industriali e artigianali

Art. 12 – Costo di costruzione per interventi turistici – commerciali – Direzionali

Art. 13 - Percentuali del contributo del costo di costruzione

Art. 14 – Esenzione dal contributo relativo al costo di costruzione per interventi su edifici unifamiliari

Art. 15 – Opere pertinenziali

Art. 16 – Modalità di applicazione

Art. 17 - Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione negli interventi sottoposti a Progetti Unitari

Art. 18 – Casi particolari

### **TITOLO III**

#### **MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO**

Art. 19 - Corresponsione del contributo in un'unica soluzione

Art. 20 - Corresponsione del contributo con rateizzazioni

Art. 21 - Contributo per varianti in corso d'opera, deposito dello stato finale e completamento lavori

Art. 22 – Requisiti delle polizze

Art. 23 – Ritardato o omesso pagamento

Art. 24 - Restituzione del contributo in caso di rinuncia o di mancata realizzazione dell'intervento

Art. 25 – Sanzioni

Art. 26 – Entrata in vigore

# TITOLO I

## NORME GENERALI

### **Art. 1 - Ambito di applicazione.**

Il presente regolamento disciplina la tipologia e corresponsione dei contributi, di cui al Titolo VII Capo I della LR 65/2014 commisurati all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi che comportano nuova edificazione o determinano un incremento dei carichi urbanistici ai sensi della normativa regionale. Disciplina, inoltre, i casi di esenzione dal contributo stesso in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 2 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione.**

Sulla base dei costi e dei parametri regionali sono state predisposte ed approvate le tabelle allegate al presente regolamento redatte in conformità di quanto previsto dalla normativa regionale vigente. Le tabelle riportano le tariffe relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria differenziate per i seguenti interventi:

1. Oneri di Urbanizzazione per Nuova Edificazione e Ristrutturazione Urbanistica;
2. Oneri di Urbanizzazione per interventi di sostituzione edilizia;
3. Oneri di Urbanizzazione per interventi di restauro e ristrutturazione edilizia;
4. Costo di Costruzione per Nuova Edificazione;
5. Costo di Costruzione per Ristrutturazione Edilizia.

Le tabelle allegate si applicano quando si presentano le seguenti casistiche: aumento delle superfici utili, aumento della volumetria, cambio delle destinazioni d'uso degli immobili, aumento del numero di unità immobiliari.

Le tabelle 1, 2, 3 sono riferite a metro cubo (mc) da calcolarsi secondo quanto previsto all'art. 23 del DPGR 39/R/2018 (e s.m.i.), mentre le tabelle 4 e 5, sono riferite a metro quadro (mq) di superficie utile di calpestio da calcolarsi secondo quanto previsto all'art. 11 del DPGR 39/R/2018 (e s.m.i.) e riguardano gli interventi sia sul patrimonio esistente (restauro risanamento conservativo, ristrutturazioni edilizia e urbanistica, sostituzione edilizia) che le nuove costruzioni.

Al presente regolamento viene allegata anche una ulteriore tabella, denominata "Tab. 6 - Agevolazione ai sensi art. 7 del Regolamento Oneri".

Tali oneri non sono comprensivi delle somme dovute come contributi sulle spese per la realizzazione delle reti distributive dell'energia elettrica, del gas, del servizio telefonico, ma solo delle relative canalizzazioni.

I contributi relativi alle reti di distribuzione dei predetti servizi dovranno essere corrisposti, se dovuti, direttamente agli Enti erogatori dei servizi stessi in occasione della richiesta di utenza con le modalità previste dalle relative disposizioni.

### **Art. 3 - Date di determinazione del contributo.**

Le tariffe relative agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione degli edifici sono aggiornate annualmente, senza ulteriori atti secondo le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo, determinate dall'ISTAT, per il mese di **novembre** sul corrispondente mese dell'anno precedente.

Le nuove tabelle si applicano alle pratiche presentate in data successiva alla esecutività della delibera che approva il presente regolamento.

### **Art. 4 - Calcolo dei volumi e delle superfici ai fini degli oneri di urbanizzazione**

Ai fini del presente regolamento i volumi e le superfici sono calcolati secondo la normativa regionale vigente e i criteri e le definizioni contenute nel DPGR 39/R/2018 e s.m.i. e le norme degli strumenti urbanistici e del Regolamento Edilizio Comunale.

Gli ampliamenti sono parametrati come nuova edificazione.

Nel caso in cui sia previsto il frazionamento dell'unità immobiliare in cui da una unità immobiliare se ne realizzino due, l'unità immobiliare su cui calcolare gli oneri è quella di superficie minore.

Qualora le unità immobiliari aggiunte siano più di due, quelle soggetto al pagamento del contributo vengono determinate dall'inserimento in planimetria di nuovi vani ad uso servizio (cucina o zona cottura).

Qualora non sia possibile individuare nello stato modificato l'unità immobiliare originaria il contributo sarà applicato all'intera volumetria ridotta in misura forfettaria del 30%.

### **Art. 5 – Calcolo delle superfici ai fini del costo di costruzione**

La superficie utile, ai soli fini del calcolo degli oneri di cui alle tabelle 4 e 5 e del calcolo del costo di costruzione è da intendersi la superficie effettivamente calpestabile, come definita ai sensi dell'art. 184 comma 2 della LR 65/2014 e, per quanto non in contrasto, con la definizione contenuta all'art. 11 del DPGR 39/R/2018 (e s.m.i.) e non in contrasto con i regolamenti urbanistico e edilizio vigente.

## TITOLO II

### APPLICAZIONE CONTRIBUTO

#### **Art. 6 - Opere di urbanizzazione di interventi soggetti a piani attuativi e P.O.**

Per tutti gli interventi soggetti alla formazione di piani attuativi di iniziativa privata o soggetti a P.O. le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale carico dei privati proponenti; in tal caso in sede di rilascio del titolo abilitante, rimangono dovuti solo la quota inerente agli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione.

Qualora l'importo delle opere di urbanizzazione primaria, come risultante dal progetto esecutivo e computo metrico sia inferiore a quelli previsti per le urbanizzazioni primarie, anche in conseguenza di opere già realizzate da parte dell'Amministrazione Comunale, la differenza dovrà essere corrisposta al Comune.

Per quanto concerne le opere soggette a scomputo sono limitate a quelle ricadenti nelle aree pubbliche o che dovranno essere acquisite al patrimonio comunale.

#### **Art. 7 – Applicazione tabelle parametriche**

Per gli interventi che ricadono in zona residenziale di completamento si applica sempre il tipo di intervento corrispondente all'indice fondiario I.F. < 1,5 mc/mq delle tabelle parametriche; mentre negli altri tipi di intervento non residenziale si deve prima verificare l'indice di fabbricazione e poi applicare gli importi relativi.

Per gli interventi che determinano il mutamento della destinazione d'uso, anche senza opere, si genera comunque un incremento del carico urbanistico, ogni volta che la nuova destinazione comporta una maggiore incidenza per opere di urbanizzazioni e infrastrutture ed in particolare con riferimento alle tabelle parametriche approvate dal comune di Pescaglia, quando si verifica il passaggio da un valore tabellare meno oneroso ad uno più oneroso.

Nel caso in cui venga effettuato un mutamento di destinazione d'uso di un fabbricato che crei aumento di carico urbanistico, dovrà essere calcolato il "valore dell'aumento di carico urbanistico", secondo il seguente metodo di calcolo:

- a) Calcolo degli oneri di urbanizzazione, come nuova costruzione, in base alla NUOVA destinazione d'uso;
- b) Calcolo degli oneri di urbanizzazione, come nuova costruzione, in base alla VECCHIA destinazione d'uso.

La differenza tra l'importo calcolato al punto a) e quello calcolato al punto b) rappresenta l'importo da corrispondere. Nel caso di differenza negativa, non è dovuto alcun contributo. Questo sopradescritto è il caso di "cambio di destinazione d'uso senza opere edili".

Se il mutamento di destinazione d'uso avviene attraverso opere edili, il calcolo degli oneri di urbanizzazione segue lo stesso schema previsto per il cambio di destinazione d'uso senza opere, al quale si aggiungono i contributi per la ristrutturazione (in base alla nuova destinazione d'uso) calcolati come sopra. Se però gli oneri così determinati dovessero risultare maggiori rispetto a quelli dovuti per la nuova costruzione l'interessato deve versare gli stessi nella misura piena prevista per la nuova costruzione (questo riferito a casi di ristrutturazione con cambio d'uso).

Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo del suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20% rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali (rif. Tab. 6).

Al fine di agevolare gli interventi di recupero dei centri storici (zone "A1" e "A2" ai sensi del D.M. 1444/1968) e del relativo patrimonio edilizio esistente, per evitarne lo spopolamento e l'abbandono, il comune applica una riduzione ulteriore, su quanto dovuto al lordo delle agevolazioni già applicate, del contributo di costruzione (rif. Tab. 6).

#### **Art. 8 - Interventi in zone P.E.E.P. e P.I.P.**

Per gli interventi in zona P.E.E.P. e P.I.P. si applica quanto previsto dalla normativa in vigore.

#### **Art. 9 – Fabbricati agricoli**

Ai fini del pagamento del contributo del Titolo Edilizio i fabbricati agricoli, quando non rientrano nei casi di esenzione previsti dalla legge, vengono assimilati alle categorie del residenziale o dell'artigianale a seconda delle loro caratteristiche.

#### **Art. 10 - Costo di costruzione per interventi su edifici esistenti ad uso Residenziale**

Per il costo di costruzione si fa riferimento alle tabelle allegate 4 e 5. Il costo di costruzione può essere documentato e determinato anche mediante computo metrico estimativo dei lavori redatto dal progettista con perizia sulla base dei prezzi del Prezziario Regione Toscana, Bollettino Ingegneri, o indagini di mercato su lavorazioni simili a quelle proposte, in vigore al momento della presentazione della domanda di Permesso di Costruire o della presentazione della S.C.I.A. a cui va allegato. In tale computo devono essere indicati i riferimenti delle singole categorie di intervento.

### **Art. 11 - Costo di costruzione per interventi industriali e artigianali**

La costruzione, ristrutturazione, ecc. di edifici destinati ad attività industriali e /o artigianali non comportano il pagamento del contributo del costo di costruzione.

### **Art. 12 – Costo di costruzione per interventi turistici – commerciali – Direzionali**

Per il costo di costruzione si fa riferimento alle tabelle allegate 4 e 5. Il costo di costruzione può essere determinato mediante computo metrico estimativo dei lavori redatto dal progettista con perizia sulla base dei prezzi del Prezziario Regione Toscana, Bollettino Ingegneri, o indagini di mercato su lavorazioni simili a quelle proposte, in vigore al momento della presentazione della domanda di Permesso di Costruire o della presentazione della S.C.I.A. a cui va allegato. In tale computo devono essere indicati i riferimenti delle singole categorie di intervento.

### **Art. 13 Percentuali del contributo del costo di costruzione**

Le percentuali inerenti il costo di costruzione delle singole tipologie di intervento sono quelle indicate nella tabella delle percentuali.

### **Art. 14 – Esenzione dal contributo relativo al costo di costruzione per interventi su edifici unifamiliari.**

Ai fini dell'esenzione di cui all'art. 188 comma 2 lettera b) della Legge Regionale n° 65/2014 si intende per edificio unifamiliare la costruzione composta da una sola unità immobiliare, avente superficie convenzionale complessiva (Scc) pari o inferiore a mq 105 (DPRG 39/5/2018 art. 29) e che nella sua interezza, dalle fondazioni alla copertura, risulti completamente autonoma, anche nella configurazione eventualmente modificata dall'intervento edilizio.

L'ampliamento del 20% può essere riferito sia al volume (V) sia alla superficie convenzionale complessiva (Scc) dell'edificio.

E' ammissibile l'aumento concomitante di entrambi i parametri, sempre che l'incremento di ciascuno di essi resti contenuto entro la misura del 20%. Qualora l'ampliamento superi i limiti di percentuale suddetti il contributo dovuto sarà applicato per l'intero ampliamento. Per l'applicazione dell'esenzione di cui al presente comma il Titolo Edilizio deve contenere apposita dichiarazione del tecnico e della proprietà di non aver già usufruito con altre richieste dell'esenzione o in alternativa in che percentuale ne ha già usufruito.

### **Art. 15 – Opere pertinenziali.**

Sono escluse dal pagamento del contributo tutte le opere pertinenziali che non costituiscano superficie accessoria e volume. Per quanto riguarda le opere pertinenziali che costituiscono superficie e volume sono escluse dal pagamento del contributo solo quelle individuate dall'art. 188 comma 1 lettera d) della Legge Regionale 10.11.2014 n. 65.

Le piscine di qualunque dimensione sono soggette al versamento del contributo sul costo di costruzione, secondo i parametri stabiliti nelle tabelle parametriche comunali.

### **Art. 16 – Modalità di applicazione**

Qualora l'intervento non sia riconducibile ad aumento della superficie utile esistente, ma sia limitato all'aumento della volumetria esistente (es: sopraelevazione, ecc.), la tariffa corrispondente da applicarsi è la nuova edificazione per la parte di volume eccedente, riconducibile a superficie con la divisione del volume per un'altezza virtuale di ml. 2,70. Nel caso di demolizioni di scale o di strutture portanti verticali tali superfici vengono considerate come aumento di superfici utili. Nel caso di destinazioni non inserite nelle tabelle si applicano gli importi di interventi comparabili (es. casa di riposo per anziani – residenziale, ecc.).

### **Art. 17 - Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione negli interventi sottoposti a Progetti Unitari.**

La realizzazione delle aree pubbliche previste dal vigente R.U. per gli interventi ricadenti negli ambiti normativi dei Progetti Unitari sono a totale carico dei soggetti proponenti gli interventi edificatori senza possibilità di scomputo oneri.

Alla richiesta di Permesso di Costruire o alla presentazione della S.C.I.A con il progetto completo delle opere da eseguirsi redatto da un tecnico abilitato, corredato da una relazione sull'intervento, deve essere allegato un computo metrico estimativo, redatto sulla base dei prezzi desunti dal Prezziario Regione Toscana, Bollettino Ingegneri, o indagini di mercato su lavorazioni simili a quelle proposte, disponibile alla data di presentazione della richiesta del Permesso di Costruire o della presentazione della S.C.I.A. Per ogni altro aspetto non contemplato dal presente articolo si fa riferimento alle norme vigenti in materia di appalto di opere pubbliche.

### **Art. 18 – Casi particolari**

Per gli interventi comportanti la realizzazione di piscine private scoperte e impianti sportivi è dovuto il solo costo di costruzione secondo gli importi stabiliti dalla Giunta Comunale. Nel caso specifico venga effettuato un mutamento di destinazione d'uso di un fabbricato da destinazione agricola a residenziale, se nella zona di riferimento del Regolamento Urbanistico è



previsto un aumento di carico urbanistico, allora si procederà al calcolo degli oneri di urbanizzazione di nuova costruzione destinazione residenziale e del relativo costo di costruzione, il tutto ai sensi dei regolamenti comunali e della normativa regionale vigente.

### TITOLO III

## MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO

#### **Art. 19 - Corresponsione del contributo in un'unica soluzione.**

Il contributo dovuto per il Permesso di Costruire in un'unica soluzione deve essere corrisposto al Comune all'atto del ritiro del Permesso di Costruire. Il contributo dovuto in relazione alle S.C.I.A. e C.I.L.A., calcolato dal progettista abilitato, in caso di pagamento in un'unica soluzione è corrisposto al Comune al momento della presentazione della S.C.I.A.

Il mancato o ritardato pagamento, nei termini di legge e del presente regolamento, del contributo di cui all'art. 183 della L.R. 65/14 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 23.

#### **Art. 20 - Corresponsione del contributo con rateizzazioni.**

I contributi dovuti, sia nel caso del Permesso di Costruire che in quello della S.C.I.A. e delle C.I.L.A., possono essere rateizzati se il contributo complessivo da versare (contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione) è d'importo superiore a € 5.000,00.

In tal caso saranno adottate le seguenti modalità:

1. rateizzazione in (massimo sei) rate semestrali anticipate di importo costante;
2. la prima rata deve essere versata nel caso del Permesso di Costruire all'atto del ritiro e, nel caso della S.C.I.A. e della C.I.L.A., al momento della presentazione della stessa;
3. le rate rimanenti dovranno essere versate ogni sei mesi a partire dalla data di versamento della prima rata. A garanzia della rateizzazione dovrà essere prodotta adeguata polizza Assicurativa o Bancaria. Nel caso in cui all'ultimazione dei lavori qualora alcune rate non siano giunte alla loro scadenza, queste dovranno comunque essere versate in un'unica soluzione entro la data di ultimazione stessa.

Il mancato o ritardato versamento, nei termini di legge e del presente regolamento, del contributo di cui all' art. 183 della LR 65/2014 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.192 della legge stessa.

## **Art. 21 - Contributo per varianti in corso d'opera, deposito dello stato finale e completamento lavori**

Per i titoli edilizi relativi al completamento di lavori già autorizzati si applicano gli oneri e il costo di costruzione vigente detraendo il contributo precedentemente corrisposto; il contributo è dovuto per i lavori ancora da eseguire e non è dovuto se i lavori ancora da eseguire siano riconducibili a quelli di straordinaria manutenzione o modifiche interne di cui all'art. 143 della L.R. 65/2014.

Nel caso di variante soggetta ad oneri e/o costo le modalità di pagamento sono identiche a quelle dell'atto originario. In caso di rateizzazione vengono integrati gli importi rimanendo ferme le scadenze. Nel caso di pagamento già completato le rateizzazioni dovranno essere ridefinite nei termini del nuovo atto.

Per le Varianti, ai sensi dell'art. 143 della L.R. 65/14 e successive modifiche ed integrazioni, il contributo sarà totalmente corrisposto al momento della presentazione del deposito e determinato con riferimento alla data dell'atto abilitativo. Per i progetti autorizzati con atti abilitanti in sostituzione di precedenti atti per i quali non è stato dato corso all'inizio dei lavori, il contributo viene calcolato ex novo e vengono scomutate le cifre eventualmente già corrisposte per il precedente titolo.

## **Art. 22 – Requisiti delle polizze**

Le polizze fidejussorie presentate all'Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata a garanzia del pagamento del contributo relativo ad oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione debbono avere le seguenti caratteristiche:

- 1) il contraente della polizza deve coincidere con l'intestatario del titolo edilizio al quale si riferisce;
- 2) Nel caso in cui il Titolo Edilizio subisca un cambio di titolarità e gli stessi presentino delle garanzie finanziarie, è necessaria la sostituzione delle garanzie prestate contestualmente all'inoltro della richiesta di voltura o delle presentazioni di cambio di intestazione.
- 3) La durata di validità della polizza deve essere pari a 21 mesi, ed avere decorrenza dalla data di pagamento della 1° rata.
- 4) L'importo garantito deve corrispondere al totale degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, dedotto l'importo della 1° rata.
- 5) La garanzia fidejussoria può essere prestata esclusivamente per mezzo di polizza assicurativa emessa da Compagnia primaria di Assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni dall'ISVAP (istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), ovvero da fideiussione bancaria emessa da Istituto di Credito iscritto all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia.

6) Le polizze assicurative o le fidejussioni bancarie dovranno espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro 30 giorni, a semplice richiesta dell'Ente garantito. La fidejussione rimane valida fino alla scadenza riportata sulla polizza stessa e non può essere svincolata senza il consenso dell'Amministrazione Comunale, previa comunicazione del Comune alla Compagnia Assicuratrice

### **Art. 23 – Ritardato o omesso pagamento.**

Nel caso di pagamento del contributo in unica soluzione il ritardato o omesso pagamento comporta l'applicazione delle disposizioni elencate all'art. 192 della L.R. 65/14. Nel caso di pagamento del contributo in forma rateizzata, il ritardato o omesso pagamento di ogni singola rata comporta, così come previsto dall'art. 192 della L.R. 65/14 comma 5, l'escussione immediata e diretta, per ciascuna rata, della garanzia prestata senza applicazione della sanzione prevista dal medesimo articolo.

Sempre nel caso di pagamento del contributo in forma rateizzata, qualora dopo la scadenza dei termini di pagamento e prima del versamento della somma dovuta da parte dell'Istituto garante, l'intestatario del titolo edilizio provveda egli stesso al versamento, questo sarà maggiorato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 192 comma 1 della L.R. 65/2014.

### **Art. 24 - Restituzione del contributo in caso di rinuncia o di mancata realizzazione dell'intervento.**

Il contributo è restituito ove i lavori previsti dal Permesso di Costruire o dalla S.C.I.A. o alla C.I.L.A. non abbiano avuto luogo o siano stati eseguiti parzialmente con diminuzione di volumetria.

L'intestatario dovrà provvedere ad inoltrare richiesta corredata di attestazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, con la quale si precisa che i lavori previsti dal Permesso di Costruire o dalla S.C.I.A. o dalla C.I.L.A. non hanno avuto luogo o siano stati eseguiti parzialmente con diminuzione di volumetria.

Alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo si provvederà con Determinazione del Responsabile del Settore competente, previa emanazione di provvedimento di decadenza del titolo edilizio, conseguente a verifica della dichiarata non effettuazione dei lavori o previo rilascio della variante del permesso di costruire con diminuzione di volumetria.

La richiesta di rimborso deve contenere i dati identificativi del soggetto creditore e le coordinate bancarie per l'eventuale bonifico. Il diritto al credito si estingue decorsi 10 anni a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il diritto di credito del titolare di un titolo edilizio non utilizzato, di ottenere la restituzione delle somme corrisposte per oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione, decorre dalla data in cui il titolare comunica alla amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo o in assenza dalla data in cui tale titolo decade per mancato inizio dei lavori o per mancata esecuzione degli stessi al termine di validità dello stesso.

## **Art. 25 - Sanzioni**

Il ritardato o omesso versamento del contributo comporta le sanzioni previste dell'art. 192 della L.R. 65/2014 come segue:

- a) l'aumento del contributo in misura pari al 10% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
- b) l'aumento del contributo in misura pari al 20% quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
- c) l'aumento del contributo in misura pari al 40% quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

Le misure di cui al primo comma non si cumulano. Nel caso di pagamento rateizzato gli aumenti di cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del primo comma, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito.

Qualora siano state prestate garanzie fidejussorie che consentano l'escussione immediata e diretta per ciascuna rata, il comune riscuote gli importi dovuti dopo la scadenza del termine per il pagamento e non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

Si ricorda che qualora la scadenza cada di giorno festivo il termine di scadenza è automaticamente prorogato fino al giorno feriale utile per il versamento.

## **Art. 26 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento, una volta esecutiva la delibera di approvazione, sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.